

## **Art. 2 – Diritto alla vita**

**Sentenza del 30 novembre 2004, Öneriyildiz c. Turchia, ric. n. 48939/99**

### **Violazione dell'articolo 2 della Convenzione**

**Negligenza delle autorità nel prevenire la morte di cittadini a causa di un'esplosione all'interno di una discarica.**

La Gran camera conferma la decisione già presa dalla Corte il 18 giugno 2002. Il ricorrente che ha perso 9 componenti della sua famiglia a causa di un'esplosione, verificatasi in una zona adibita a discarica, ma abitata da migliaia di persone che vivono in situazioni precarie, lamenta la negligenza delle autorità pubbliche. La Corte rileva una violazione sostanziale dell'art. 2 perché lo Stato, pur conscio di un pericolo immediato e reale, non ha compiuto gli sforzi necessari per prevenire l'esplosione e la morte di vite umane. Questa decisione costituisce un importante esempio di interpretazione estensiva della Convenzione e del concetto di obbligazioni positive.

(A cura di Diletta Tega tega@giuri.unibo.it)

**Sentenza del 20 dicembre 2004, Makaratzis c. Grecia, ric. n. 50385/99**

**Violazione degli artt. 2 e 13 della Convenzione**  
**Obbligo a carico dello Stato di tutelare la vita e di compiere indagini sulla legittimità del ricorso alla forza ad opera dei propri organi di polizia.**

Le autorità greche sono state condannate per non essersi astenute dall'aver compiuto azioni che hanno posto in pericolo la vita di un individuo né aver successivamente condotto indagini idonee a valutare la legittimità del ricorso alla forza, così violando gli artt. 2 e 13 Cedu.

Nel 1995, infatti, un cittadino greco, avendo commesso un'infrazione stradale, veniva inseguito e fatto oggetto di una sparatoria. Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 2 della Cedu la Corte ritiene che, a prescindere dall'intenzione effettiva della polizia di uccidere il ricorrente che è poi sopravvissuto, questi è stato vittima di un comportamento che ha posto seriamente in pericolo la sua vita. Viene in particolare contestato alle autorità greche che la normativa allora vigente sull'uso delle armi da parte della polizia, risalente alla seconda guerra mondiale, era obsoleta e inadeguata per gli standards di una società democratica, ed aveva in pratica impedito un'adeguata formazione delle forze di polizia ad una corretta valutazione delle circostanze che possono legittimare l'utilizzo della forza.

(A cura di Elisabetta Crivelli elisabetta.crivelli@univr.it )

## **Art. 3 – Proibizione della tortura**

**Sentenza del 2 dicembre 2004, Farbtuhs c. Lettonia, ric. n. 4672/02**

**Violazione dell'art. 3 della Convenzione.**

Il rispetto della dignità umana del detenuto gravemente malato implica il divieto di trattamenti che creino angoscia, umiliazione e inferiorità.

In base a giurisprudenza ormai costante il trattamento del detenuto deve essere improntato al rispetto della dignità umana. In questo caso il ricorrente è un anziano detenuto in gravi condizioni di salute che, dovendo ricevere cure 24 ore su 24, viene spesso assistito anche da personale non professionista, persino dagli stessi detenuti. La Corte ritiene la sussistenza della violazione dell'art. 3 in nome dei sentimenti di angoscia, umiliazione e inferiorità patiti dal detenuto,

oltre che per il colpevole ritardo delle autorità pubbliche a concedere gli arresti domiciliari per i quali esiste una richiesta formale del direttore del carcere e un rapporto di esperti che ritiene opportuna l'uscita dalla struttura carceraria.

(A cura di Diletta Tega tega@giuri.unibo.it)

#### **Art. 5 - Diritto alla libertà e alla sicurezza**

**Sentenza del 22 dicembre 2004, Bojilovc.v. Bulgaria (n. 45114/98) Iliev C. Bulgaria (n. 48870/99); Mitev c. Bulgaria (n. 40063/98)**

**Violazione dell'art. 5.3 della Convenzione.**

##### **Diritto alla libertà e sicurezza.**

In queste tre decisioni la Corte di Strasburgo condanna la Bulgaria in riferimento al sistema di detenzione previsto prima del 1 gennaio 2000 per la violazione dell'art. 5§3 della Cedu, sotto diversi profili del diritto a comparire davanti al magistrato per il controllo di una misura coercitiva e il diritto ad un giudizio entro un termine ragionevole.

In particolare nella prima decisione era mancata la garanzia di una tempestiva traduzione del detenuto che, secondo la citata previsione della Convenzione, deve avvenire o "dinanzi ad un giudice" o "ad un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie", figura che per la giurisprudenza della Corte di Strasburgo deve presentare le caratteristiche di imparzialità, che viene meno se vi è la possibilità, anche solo astratta, che nella fase ulteriore possa svolgere funzioni di accusa.

(A cura di Elisabetta Crivelli elisabetta.crivelli@univr.it )

#### **Art. 6 - Diritto ad un processo equo**

**Sentenza del 28 ottobre 2004, Y.B. e altri c. Turchia, ric. n. 48173/99 e n. 48319/99**

**Violazione dell'articolo 6§2 della Convenzione (presunzione di innocenza).**

**Affermazioni rese dalla polizia alla conferenza stampa incompatibili con la presunzione di innocenza degli arrestati.**

Nel caso di specie, qualche giorno dopo l'arresto dei ricorrenti, accusati di appartenere al Partito comunista marxista-leninista MLKP, la polizia di Izmir aveva tenuto una conferenza stampa durante la quale aveva riferito che gli arrestati, alcuni dei quali minorenni, erano membri di quel partito, e i giornalisti avevano scattato fotografie. Il giorno dopo, il quotidiano Yeni Asir (Il nuovo secolo) aveva pubblicato una delle foto scattate durante la conferenza stampa, con la seguente didascalia "Sono stati catturati gli undici membri del MLKP che lo scorso anno lanciarono una bomba molotov contro un autobus comunale a Malatya, provocando danni mentali al suo autista e distruggendo due veicoli". I ricorrenti erano stati in seguito condannati. La Corte di Strasburgo ritiene che l'atteggiamento tenuto dalle autorità di polizia non sia compatibile con la presunzione di innocenza, in quanto la conferenza stampa, in primo luogo, aveva indotto l'opinione pubblica a credere che i ricorrenti fossero davvero colpevoli e, in secondo luogo, aveva pregiudicato un corretto accertamento dei fatti da parte della competente autorità giudiziaria.

(A cura di Elisabetta Lamarque elisabetta.lamarque@fastwebnet.it )

**Sentenza del 9 novembre 2004, Del Latte c. Olanda, ric. n. 44760/98**

## **Violazione dell'articolo 6§2 della Convenzione (presunzione di innocenza)**

### **Diritto al risarcimento del danno per l'ingiusta detenzione.**

I ricorrenti avevano subito la carcerazione preventiva con le accuse di tentato omicidio ed omicidio preterintenzionale, ed in seguito erano stati prosciolti. La loro richiesta di compensazione monetaria per l'ingiusta detenzione era stata respinta dal giudice competente perché il proscioglimento era stato meramente tecnico e perché, qualora essi fossero stati accusati del delitto meno grave consistente nella minaccia di commettere un crimine contro la vita, sarebbero stati condannati. La Corte di Strasburgo ravvisa la violazione dell'articolo 6§2 della Convenzione (presunzione di innocenza), perché il giudice nazionale, chiamato ad accordare il risarcimento per l'ingiusta detenzione, avrebbe dovuto limitarsi ad accertare che i ricorrenti erano innocenti in relazione allo specifico capo di accusa in relazione al quale la loro colpevolezza non era stata "legalmente accertata".  
(A cura di Elisabetta Lamarque elisabetta.lamarque@fastwebnet.it )

**Sentenza del 9 novembre 2004, Saez Maeso c. Spagna, ric. n. 77837/01**

### **Violazione dell'articolo 6§1 della Convenzione (diritto ad un processo equo)**

**Violazione del diritto del ricorrente ad ottenere un esame dell'impugnazione di un provvedimento amministrativo per violazione di legge determinata da una interpretazione particolarmente severa delle regole processuali.**

Il ricorrente, a cui l'Università di Valencia aveva negato l'abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria, aveva dapprima fatto un ricorso amministrativo contro il diniego, l'aveva poi impugnato per violazione di legge davanti alla Corte Suprema, la quale l'aveva respinto per motivi formali, e aveva poi presentato, ma senza successo, un ricorso de amparo davanti alla Corte costituzionale. La Corte di Strasburgo ravvisa la violazione dell'articolo 6§1 della Convenzione (diritto ad un processo equo), ritenendo che l'interpretazione particolarmente rigorosa da parte dei giudici aditi di una norma procedurale relativa al ricorso per violazione di legge abbia privato il ricorrente, che non può essere accusato di negligenza o di avere commesso un vero e proprio errore, del diritto ad avere un'udienza per discutere la propria impugnazione.

(A cura di Elisabetta Lamarque elisabetta.lamarque@fastwebnet.it )

**Sentenza del 10 novembre 2004, Apicella v. Italy , ric. n. 64890/01**

**Sentenza del 10 novembre 2004, Carletti and Bonetti v. Italy , ric. n. 62457/00**

**Sentenza del 10 novembre 2004, Cocchiarella v. Italy , ric. n. 64886/01**

**Sentenza del 10 novembre 2004, Ernestina Zullo v. Italy , ric. n. 64897/01**

**Sentenza del 10 novembre 2004, Finazzi v. Italy , ric. n. 62152/00**

**Sentenza del 10 novembre 2004, Giuseppe Mostacciuolo v. Italy (n. 1), ric. n. 64705/01**

**Sentenza del 10 novembre 2004, Giuseppe Mostacciuolo v. Italy ( n. 2 , ric. n. 65102/01**

**Sentenza del 10 novembre 2004, Giuseppina and Orestina Procaccini v. Italy, ric. n. 65075/01**

**Sentenza del 10 novembre 2004, Musci v. Italy, ric. n. 64699/01**

### **Sentenza del 10 novembre 2004, Riccardi Pizzati v. Italy, ric. n. 62361/00**

Violazione dell'articolo 6§1 della Convenzione (diritto alla ragionevole durata del processo)  
Insufficienza del risarcimento stabilito dalle Corti d'Appello italiane sulla base della legge Pinto.

In tutti i casi esaminati la Corte di Strasburgo, confermando la decisione di ricevibilità dei ricorsi, afferma che le somme stabilite dalle Corti d'Appello italiane sulla base della legge Pinto non costituiscono una compensazione adeguata per i danni subiti dai ricorrenti per la irragionevole durata del loro processo. Sul punto si veda quanto riferito a proposito della decisione del 24 giugno 2004, Di Sante c. Italia, ric. n. 56079/00, e della sentenza del 29 luglio 2004, Scordino c. Italia (n. 1), ric. n. 36813/97.

(A cura di Elisabetta Lamarque elisabetta.lamarque@fastwebnet.it )

### **Sentenza del 10 novembre 2004, Sejdovic c. Italia, ric. n. 56581/00**

#### **Violazione dell'articolo 6 della Convenzione (diritto ad un processo equo)**

Diritto del condannato in contumacia che non abbia inequivocabilmente rinunciato al suo diritto di comparire in giudizio ad ottenere un nuovo esame delle accuse. Presenza di un problema strutturale della legislazione e della prassi italiane e conseguente necessità che l'Italia adotti appropriate misure per porvi rimedio.

Nel caso di specie il ricorrente, di nazionalità jugoslava, aveva ucciso una persona in un campo nomadi di Roma ed era fuggito. Le autorità, ritenendo che egli si fosse deliberatamente sottratto alla giustizia, lo avevano ritenuto latitante. Nel 1996 il ricorrente è stato condannato a 21 anni e 8 mesi di prigione; nel 1999 è stato arrestato in Germania e successivamente è stato estradato in Italia, dove ha chiesto, ma non ottenuto, la riapertura dei termini per l'impugnazione della sentenza contumaciale.

Il sistema previsto dall'art. 175 c.p.p. italiano (comma 2: "se è stata pronunciata sentenza contumaciale ..., può essere chiesta la restituzione nel termine per proporre impugnazione od opposizione anche dall'imputato che provi di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento sempre che ..." e seguono alcune ulteriori condizioni) rende molto difficile per i condannati ottenere la riapertura del processo. La Corte di Strasburgo condanna l'Italia perché ritiene che tale sistema sia in contrasto con il diritto dei condannati in contumacia ad ottenere un nuovo esame delle accuse qualora, come nel caso di specie, non ricorra alcun elemento che provi che il condannato era venuto a sapere dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico.

La Corte afferma che l'Italia ha il dovere di rimuovere ogni ostacolo legale alla riapertura dei termini processuali per l'appello (o alla ripetizione del processo) in ogni caso in cui una persona condannata in contumacia non sia stata effettivamente informata della pendenza di un procedimento penale a suo carico e non abbia inequivocabilmente rinunciato al suo diritto a comparire in giudizio

(A cura di Elisabetta Lamarque elisabetta.lamarque@fastwebnet.it )

### **Sentenza del 7 dicembre 2004, Kiliàn c. Repubblica Ceca, ric. n. 48309/99**

#### **Violazione dell'articolo 6§1 della Convenzione (diritto di accesso ad un giudice)**

Diritto ad ottenere il controllo giudiziale su una decisione amministrativa. Insufficienza, a tale scopo, dell'accesso alla Corte costituzionale, qualora essa abbia soltanto il potere di esaminare la conformità a Costituzione della decisione dell'autorità amministrativa.

Nel caso specifico, il ricorrente si era visto respingere dall'autorità amministrativa il permesso di costruire un distributore di benzina su un suo terreno perché non aveva compilato in modo corretto il modulo della richiesta (nel 1996). Il

tribunale regionale, adito dal ricorrente, aveva declinato la propria giurisdizione, e l'impugnazione della sentenza del tribunale regionale davanti alla Corte costituzionale era stata respinta come manifestamente infondata (nel 1998). La Corte di Strasburgo verifica la violazione dell'articolo 6§1 della Convenzione ritenendo che la possibilità di impugnare la decisione del tribunale davanti alla Corte costituzionale sia insufficiente ad assicurare il diritto ad ottenere il controllo giudiziale su una decisione dell'autorità amministrativa, qualora la Corte costituzionale sia dotata soltanto del potere di esaminare la conformità a Costituzione di tale decisione. La Corte nota inoltre che la legislazione nazionale è stata nel frattempo modificata nel senso di garantire l'accesso ad un giudice in casi simili a quello esaminato.

(A cura di Elisabetta Lamarque [elisabetta.lamarque@fastwebnet.it](mailto:elisabetta.lamarque@fastwebnet.it) )

#### **Sentenza dell'11 gennaio 2005, Musumeci c. Italia, ric. n. 33695/96**

#### **Violazione degli articoli 6.1. (diritto ad un rimedio effettivo) e 8 (diritto al rispetto della corrispondenza) della Convenzione per diversi profili relativi alla legislazione penitenziaria.**

Ancora una volta l'Italia viene condannata per diversi profili relativi alla legislazione penitenziaria: la Corte, decidendo il ricorso di un detenuto condannato per associazione mafiosa e assegnato al regime previsto dall'art. 41 bis della legge sull'ordinamento penitenziario (l. n. 354 del 1975), ravvisa una violazione dell'art. 6.1 Cedu (diritto ad un rimedio effettivo) nel sistematico ritardo con cui i giudici avevano rigettato le impugnazioni proposte dal ricorrente alle 9 ordinanze con cui era stata prolungata la sottoposizione a tale regime, sfiorando ogni volta il termine di dieci giorni previsto dalla legge.

Lo stesso detenuto, in base al principio di individualizzazione del trattamento della pena, era stato assegnato dall'amministrazione penitenziaria ad una sezione del carcere contrassegnata da un EIV (elevato indice di sorveglianza): i giudici di Strasburgo, citando anche alcune pronunce della Corte costituzionale, ravvisano una violazione dell'art. 6.1 nella mancata previsione di opportune forme di impugnazione rispetto ad un potere dell'autorità che limita discrezionalmente i diritti dei detenuti (peraltro su questo aspetto della condanna è da segnalare l'opinione dissenziente del giudice italiano Zagrebelsky).

In ultimo, la Corte ribadisce come l'art. 18 della legge sull'ordinamento penitenziario violi il diritto alla riservatezza della corrispondenza del detenuto prevedendo una disciplina eccessivamente discrezionale che non determina né i limiti temporali né indica gli scopi e le condizioni per l'esercizio del potere restrittivo

(A cura di Elisabetta Crivelli [elisabetta.crivelli@univr.it](mailto:elisabetta.crivelli@univr.it) )

#### **Art. 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare**

#### **Sentenza del 10 novembre 2004, Taskin e altri c. Turchia, ric. n. 46117/99**

#### **Violazione dell'articolo 8 della Convenzione Attività estrattiva mineraria nociva per la vita privata della comunità**

Il caso origina dai danni ambientali prodotti dalle modalità con cui avviene l'attività estrattiva di una miniera d'oro. In particolare le autorità governative, disconoscendo la decisione del Consiglio di Stato che ne aveva ordinato la chiusura per danni alla salute della comunità, continuano a riconoscere permessi di attività, talvolta senza mettere a conoscenza la comunità. L'art. 8 trova applicazione, ricorda la Corte, non solo nel caso di grave inquinamento che possa menomare il godimento della vita privata, anche senza causare gravi danni alla salute, ma anche, come in questo caso, quando sia possibile valutare uno stretto rapporto tra godimento della vita privata e impatto ambientale di attività pericolosa. Pur rispettando il limite del margine statale di apprezzamento, la Corte ravvisa nella condotta delle autorità governative la violazione delle garanzie procedurali che devono assistere ogni decisione statale in materia ambientale.

(A cura di Diletta Tega tega@giuri.unibo.it)

**Sentenza del 16 novembre 2004, Moreno Gómez c. Spagna, ric. n. 4143/02**

**Violazione dell'articolo 8 della Convenzione Mancata garanzia da parte delle autorità locali, in base alle cd. obbligazioni positive, del diritto della ricorrente a non subire un grave inquinamento acustico.**

Il caso offre l'occasione alla Corte per riaffermare, una volta di più, un'interpretazione "estensiva" di tutela della vita privata. In sostanza si fa rientrare nell'alveo dell'art. 8 non solo il diritto a non subire violazioni "concrete e fisiche" della propria vita privata, ma anche il diritto a vivere una vita al riparo da interferenze ambientali di tipo ostile: inquinamento acustico, emissioni di gas nocivo, odori sgradevoli. La ricorrente, in particolare, lamenta l'inerzia delle autorità locali nel bloccare il proliferare, in una zona residenziale, di locali notturni e discoteche. Le autorità infatti, pur avendo riconosciuto la saturazione acustica della zona, continuano a rilasciare licenze per aprire nuovi locali. E' interessante ricordare che la Corte ha già riconosciuto l'applicazione di tale articolo in casi inerenti le condizioni di vita in zone limitrofe ad aeroporti di dimensioni ragguardevoli, in nome di una garanzia «pratica ed effettiva» e non meramente «teorica o illusoria» dei diritti. Nel caso in questione la Spagna viene condannata per aver tollerato l'inquinamento acustico cui è stata sottoposta la ricorrente, anche se derivante dall'operato di individui privati e non statali (cd. effetti orizzontali).

(A cura di Diletta Tega tega@giuri.unibo.it)

**Sentenza del 9 dicembre 2004, van Rossem c. Belgio, ric. n. 41872/98**

**Violazione dell'art. 8 della Convenzione**

**Diritto al rispetto del proprio domicilio.**

Il Belgio viene condannato per aver leso il diritto al domicilio del ricorrente, un cittadino la cui abitazione ed ufficio erano stati sottoposti a perquisizioni nel corso di un'indagine per appropriazione indebita e contraffazione di documenti.

La Corte di Strasburgo sottolinea la necessità che un provvedimento che autorizza una limitazione della libertà di domicilio non possa essere motivato in modo eccessivamente generico ma debba individuare un contenuto minimo tale da permettere al soggetto interessato di controllare che non si verifichino abusi.

In questo caso invece non si era rispettato la proporzione tra gli scopi, ancorché legittimi della perquisizione, e gli strumenti utilizzati per conseguirli.

(A cura di Elisabetta Crivelli elisabetta.crivelli@univr.it )

**Sentenza dell'11 gennaio 2005, Sciacca c. Italia, ric. n. 50774/99**

**Violazione dell'art. 8 della Convenzione.**

**Diritto al rispetto della vita privata. Consegnare illegittima di foto di una persona indagata alla stampa.**

La Corte di Strasburgo condanna l'Italia per aver consentito un'infrazione nel diritto alla riservatezza della ricorrente non giustificata dalla legge.

Nel corso di un'indagine sulle irregolarità fiscali di una scuola privata, la guardia di finanza aveva trasmesso alla stampa le foto scattate al momento dell'arresto ad una delle persone sottoposte alle indagini. Tale comportamento, secondo i

giudici di Strasburgo non è giustificato da alcuna previsione normativa ma solo da una prassi. In particolare, non può valere come fondamento normativo il riferimento all'art. 329 c.p.p. che prevede la possibilità di pubblicare singoli atti solo se cioè è necessario per la prosecuzione delle indagini.

(A cura di Elisabetta Crivelli [elisabetta.crivelli@univr.it](mailto:elisabetta.crivelli@univr.it))

#### **Art. 9 – Libertà di pensiero, di coscienza e di religione**

**Sentenza del 16 dicembre 2004, Supreme Holy Council of the Muslim Community c. Bulgaria, ric. n. 39023/97**

**Violazione dell'articolo 9 della Convenzione**  
**Sproporzionata limitazione da parte della legislazione statale della libertà di associazione religiosa.**

La legislazione statale prevede la registrazione delle confessioni religiose, come persone giuridiche, in particolare i praticanti di ciascuna confessione religiosa si devono riconoscere in un solo ente esponentiale, essendo vietata l'esistenza di enti paralleli appartenenti alla stessa religione. Nel caso di specie due diversi soggetti si contendevano la leadership della comunità musulmana, contestando la regolarità delle elezioni che, in modo alterno, avevano visto sia l'uno che l'altro presiedere il Supremo Consiglio.

La Corte, adita da uno dei due contendenti, ritiene tale misura gravemente nociva per il pluralismo all'interno di una società democratica. In particolare la legislazione va oltre il limite del margine di apprezzamento statale. Margine al quale la Corte, nella sua giurisprudenza sull'articolo 9, ha sempre riconosciuto notevole importanza.

(A cura di Diletta Tega [tega@giuri.unibo.it](mailto:tega@giuri.unibo.it))

#### **Art. 10 – Libertà di espressione**

**Sentenza del 16 novembre 2004, Karhuvaara e Iltalehti c. Finlandia, ric. n. 53678/00.**

**Violazione dell'art. 10 della Convenzione.**

**Per motivi di pubblico interesse il diritto alla privacy dei personaggi politici può essere sottoposto a restrizioni.**

I giudici nazionali finlandesi condannano un giornalista per violazione del diritto alla riservatezza .

L'articolo pubblicato raccontava di una rissa che il marito di una parlamentare, in stato di ubriachezza, aveva scatenato in un locale pubblico. Secondo le Corti interne il cronista avrebbe dovuto raccontare il fatto senza il bisogno di specificare il grado di parentela intercorrente tra il protagonista della vicenda e il deputato, data la mancanza di ogni nesso tra il fatto e l'attività politica della querelante. La Corte di Strasburgo condanna la Finlandia per violazione dell'art. 10 della Convenzione. Secondo la Corte un personaggio pubblico, in particolar modo un politico, "deve tollerare le pressioni della stampa in misura maggiore di un comune cittadino". Alcuni aspetti della vita privata possono quindi essere raccontati soprattutto quando potrebbero essere già noti all'opinione pubblica. Tra questi rientra il rapporto coniugale in quanto il matrimonio è soggetto al regime di pubblicità.

(a cura di Mina Tanzarella [minatanzarella@yahoo.it](mailto:minatanzarella@yahoo.it))

**Sentenza del 16 novembre 2004, Selistö v. Finlandia, ric. n. 56767/00.**

**Violazione dell'art. 10 della Convenzione.**

### **La tutela della salute pubblica legittima l'utilizzo di un tono esagerato e provocatorio.**

Un giornalista finlandese pubblica due articoli in cui si sospetta che un chirurgo abbia operato una paziente in stato di ubriachezza, procurandole la morte. I giudici nazionali lo condannano per diffamazione a mezzo stampa in quanto, per sostenere la sua tesi, ha utilizzato soltanto parzialmente le fonti ufficiali (ad esempio non è stato citato il bollettino medico che attestava la morte della donna per una grave forma di osteoporosi). La Corte di Strasburgo condanna la Finlandia ritenendo che il giornalista abbia agito in buona fede e che il tono utilizzato, sebbene in alcuni passaggi provocatorio ed esagerato, sensibilizzava l'opinione pubblica sul pericolo di svolgere un lavoro in stato di ubriachezza, reale minaccia alla salute pubblica.

(a cura di Mina Tanzarella minatanzarella@yahoo.it)

### **Sentenza del 17 dicembre 2004, Cunpăna e Ma zăre v. Romania, ric. n. 33348/96 Violazione dell'art. 10 della Convenzione.**

#### **Il reato di diffamazione non può essere punito con il carcere e con la perdita dei diritti civili.**

La Corte di Strasburgo condanna la Romania per aver sanzionato il reato di diffamazione a mezzo stampa con la carcerazione di otto mesi, la sospensione per un anno dall'esercizio dell'attività di giornalista e con la perdita di alcuni diritti civili. Se da un lato l'articolo poteva considerarsi diffamatorio per i toni utilizzati, dall'altro la condanna è manifestamente sproporzionata perché troppo severa. Un simile trattamento, sostiene la Corte, potrebbe sminuire il ruolo a cui assolve la stampa, quello di "cane da guardia" di una società democratica.

(a cura di Mina Tanzarella minatanzarella@yahoo.it)